

STATUTO

I. Norme generali

Art. 1

La Sezione liberale radicale di Faido (in seguito Sezione), sezione del Partito liberale radicale ticinese (in seguito PLRT), è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero, che raggruppa i cittadini liberali radicali conformemente allo statuto cantonale del PLRT, con sede a Faido.

Art. 2

La Sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale radicale, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali, attuando i principi e i postulati del PLRT.

Art. 3

La Sezione rappresenta il PLRT nel comune di Faido (in seguito Comune) che raggruppa i precedenti comuni di Anzonico, Calpiogna, Calonico, Campello, Cavagnago, Chiggiogna, Chironico, Faido, Mairengo, Osco, Rossura, Sobrio. I suoi delegati esprimono la volontà sezionale negli organi distrettuali e cantonali.

II. Soci

Art. 4

- a) Possono far parte della Sezione – e quindi esserne soci - i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e i cittadini attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone ed all'estero.
- b) I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della Sezione.
- c) Può essere nominato socio onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del Paese e/o Partito, anche se non domiciliato nel Comune.

Art. 5

Gli aderenti hanno uguali diritti ed uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche, nell'ambito dell'organizzazione del PLRT a livello sezionale, distrettuale o cantonale.

Art. 6

L'adesione alla Sezione significa rispetto dei principi del PLRT, nonché l'impegno di agire nel rispetto dello statuto cantonale.

Art. 7

Non è consentito costituire correnti o frazioni organizzate. I giovani e le donne liberali radicali possono costituire gruppi sezionali nel rispetto degli statuti di Gioventù liberale radicale ticinese, rispettivamente del Movimento cantonale delle donne liberali radicali.

La Sezione può costituire sottosezioni di frazione, risp. riconoscere quelle già esistenti.

Gruppi e sottosezioni godono di autonomia organizzativa e operativa e collaborano attivamente con la Sezione di Faido.

Art. 8

L'Assemblea decide, su proposta del Comitato, se un socio deve essere deferito alla commissione disciplinare cantonale ai sensi degli articoli 70 e segg. dello statuto cantonale.

Art. 9

Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione.

III. Organi sezionali

Art. 10

Gli organi della Sezione sono:

l'Assemblea;
il Comitato;
il Gruppo Allargato;
i Revisori dei conti.

Il Comitato e i Revisori dei conti sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili.

Assemblea

Art. 11

L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione. Essa:

- a) determina la politica del partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma di attività della Sezione
- c) elegge il presidente, gli altri membri del Comitato, e i revisori dei conti;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della Sezione, di regola il sindaco o un municipale, e un suo supplente nella Conferenza dei sindaci; se non risulta disponibile neppure un municipale, alla Conferenza dei sindaci viene nominato un socio della Sezione interessato alle tematiche regionali;
- f) elegge i delegati della Sezione nel Comitato cantonale, tra cui di regola il presidente della Sezione;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, i quali saranno pure membri dell'Assemblea dei rappresentanti del Distretto.
- h) approva e modifica gli statuti della Sezione;
- i) delibera sulla gestione patrimoniale della Sezione, dando scarico al Comitato;
- j) decide sulla tassa sociale proposta dal Comitato;
- k) nomina i soci onorari.

Art. 12

L'Assemblea è convocata dal Comitato con preavviso di almeno 8 giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale cantonale o almeno un quinto dei soci. La convocazione alle assemblee deve essere accompagnata dall'ordine del giorno delle stesse.

Art. 13

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono valide indipendentemente dal numero delle presenze. Le decisioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non è ammesso il voto per delega.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente del giorno.

Nelle assemblee non si può deliberare su oggetti non previsti dall'ordine del giorno. Modifiche all'ordine del giorno possono essere accettate se espressamente richiesto dai 2/3 dei presenti con diritto di voto, tramite votazione per alzata di mano.

Per le modifiche degli statuti occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti all'assemblea aventi diritto di voto.

Le deliberazioni e le nomine avvengono per alzata di mano, a meno che un presente, avente diritto di voto non richieda il voto segreto.

Per essere attuato, questo deve essere approvato da almeno 1/3 dei presenti.

Quando il numero dei candidati è superiore ai posti disponibili, le nomine avvengono per voto segreto.

Comitato

Art. 14

Il Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea. Esso è composto di almeno 5 membri.

Sono membri di diritto:

- a) il presidente sezionale,
- b) i municipali del PLRT.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, di regola ogni 2 mesi. Deve pure essere convocato su richiesta da almeno metà dei suoi membri.

Il Comitato può costituire commissioni permanenti o speciali.

Gruppo Allargato

Art. 15

A scopo orientativo e consultivo, nonché per coordinare l'attività inerente la gestione di problemi a livello comunale, regionale e cantonale, il Comitato ha la facoltà di creare e convocare un Gruppo Allargato.

I membri che siedono di diritto nel Gruppo Allargato sono:

- a) i municipali, i supplenti e i consiglieri comunali appartenenti alla Sezione;
- b) i deputati al Gran Consiglio e alla Camere federali appartenenti alla Sezione;
- c) i membri del Comitato distrettuale e cantonale appartenenti alla Sezione;
- d) i membri del Congresso cantonale appartenenti alla Sezione;
- e) i membri dell'amministrazione patriziale appartenenti alla Sezione;
- f) i membri e i rappresentanti nei vari consorzi ed associazioni appartenenti alla Sezione;
- g) il presidente del gruppo giovanile e gruppo femminile esistenti nel Comune della Sezione;
- h) i soci onorari della Sezione.

Revisori dei conti

Art. 16

I revisori dei conti sono nominati ogni quadriennio e sono rieleggibili. Essi non possono far parte del Comitato. Verificano annualmente i conti della Sezione e presentano rapporto scritto all'Assemblea.

IV. Disposizioni finanziarie

Art. 17

Ogni aderente alla Sezione deve versare la tassa annua minima fissata anno per anno dall'assemblea.

Art. 18

La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, è esclusa ogni responsabilità personale degli aderenti.

V. Disposizioni particolari e finali

Art. 19

Per quanto non è previsto dal presente statuto, fanno stato lo statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 20

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea ordinaria del 30 novembre 2021, entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del partito ai sensi dell'articolo 21 dello statuto cantonale.

La Presidente

Gambina Emanuele

Il Segretario

Farei-Campagna Igor

Luogo e data:

Faido, 30 novembre 2021

Approvato durante l'Assemblea del 29 novembre 2021 a Faido.



PLR. I Liberali Radicali
Sezione di Faido
6760 Faido